



CITTA' DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

www.comune.sassomarconi.bologna.it

TEL 051- 843511 FAX 051- 840802 C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 25.10.2012

INDICE

Art.1 – Oggetto

Art.2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art.3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art.4 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art.5 – Versamenti effettuati da un contitolare

Art.6 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative sopra richiamate, il D. Lgs. 30/12/1992 n.504 per quanto applicabile, nonché il Regolamento Generale delle Entrate per quanto applicabile.

Art. – 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. – 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

Art.4 – Riduzione dell'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere della AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

5. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4 lettera b).

6. La cessata situazione di inabitabilità o inagibilità deve essere dichiarata al Comune.

Art.5 – Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art.6 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.